



Suore Domenicane “Ancelle del Signore” Istituto Paritario “Veritas”

Scuola Infanzia, Primaria Paritaria

Via Laurentina, 1800 – 00134 Roma Tel/fax 067194060

e-mail: istitutoveritas@virgilio.it Pec: scuolaveritas@pec.cgn.it Sito web: www.istitutoveritas.com

REGOLAMENTO INTERNO DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI

(allegato E al regolamento d’Istituto)

Oggetto: Regolamento concernente la disciplina della Vigilanza, in modo esplicito e dettagliato, sugli alunni, la pianificazione generale e l’organizzazione del personale dell’istituto, per l’immediata gestione quotidiana e la messa in atto con puntualità delle nuove normative entrate in vigore sulla privacy e la prevenzione del bullismo.

PREMESSO CHE

- ✚ La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola ossia personale docente, personale non docente e Dirigente, ciascuno per le proprie competenze;
- ✚ l’obbligo di vigilanza non ha soluzione di continuità e va espletato dal momento in cui ha inizio l’affidamento dell’alunno alla scuola fino alla fine delle attività didattiche;
- ✚ nelle ipotesi di responsabilità artt. 2047 e 2048 C.C. l’insegnante si libera da responsabilità solo se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di aver esercitato in pieno la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668);
- ✚ è richiesta alle insegnanti la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’insegnante avuta riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della stessa dall’aula);
- ✚ l’obbligo della vigilanza è al primo posto rispetto agli altri obblighi di servizio e che, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte dei Conti sez. III, 19.2.1994, n. 1623);
- ✚ la sicurezza e l’incolumità personale rappresentano un bene giuridicamente indisponibile, tanto che eventuali dichiarazioni dei genitori atte ad alterare il regime delle responsabilità (c.d. liberatorie) non producono alcun effetto esimente (Cass., sez. III, sent. 5 settembre 1986, n. 5424; 19 febbraio 1994, n. 1623; 30 dicembre 1997, n. 13125; 19 febbraio 2010, n. 2380; 3 marzo 2004, n. 4359);
- ✚ Il Dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all’espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola, al fine di garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

IL REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI SI ESPLICITA COSI':

Tutto il Personale della Scuola è tenuto a rispettare scrupolosamente il seguente Regolamento.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. Dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. Durante i cambi di turno tra i docenti;
4. Durante gli spostamenti tra aule e/o edifici;
5. Durante l'intervallo/ricreazione;
6. Durante il tragitto aula - uscita dall'edificio, al termine delle lezioni;
7. Nel periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa;
8. Rispetto ai minori diversamente abili;
9. In caso di malesseri/infortuni;
10. Durante le uscite-visite guidate-viaggi d'istruzione;
11. Autorizzazioni e liberatorie;
12. Norme finali.

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

I collaboratori scolastici cooperano con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutte le fasi della giornata scolastica.

In particolar modo assicurano :

- la vigilanza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- la momentanea vigilanza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

Per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo soccorso), i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe - di norma un alunno alla volta - per il solo uso dei servizi igienici ponendo attenzione all'orario di rientro. Non è consentita l'uscita di alunni per altri motivi. Non è inoltre consentito mandare gli alunni in sala insegnanti o in altri locali dell'

istituto per commissioni varie (fotocopie, registro, carte geografiche, richieste di telefonate a casa per dimenticanze ecc.). Per tali mansioni ci si avvarrà unicamente del personale ausiliario al piano.

I docenti di Scienze motorie organizzeranno le proprie attività avendo cura di avere sotto controllo tutta la classe. Non essendo presenti collaboratori scolastici presso le palestre, i docenti limiteranno e controlleranno il tempo di permanenza degli studenti negli spogliatoi.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, per gravi motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico o un collega di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Per "edificio scolastico" si intende la struttura centrale di ogni edificio, gli edifici accessori e/o distaccati e le relative pertinenze (area cortilizia, giardino...). All'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso i due ingressi dell'edificio siano presenti dipendenti collaboratori scolastici/assistenti che prestino la dovuta vigilanza sugli alunni fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. Inoltre accoglieranno gli alunni ritardatari che, se piccoli, accompagneranno in classe. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici/assistenti sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria. Per tutto il tempo scuola secondo necessità si svolgerà adeguata sorveglianza agli ingressi dagli assistenti di piano, al fine di evitare l'accesso di estranei non autorizzati. Alla vigilanza degli alunni che aderiscono al servizio pre-scuola, provvede il personale ausiliario in servizio. Agli alunni, identificati, è consentito l'accesso all'interno degli spazi scolastici all'uso dedicati. Il personale ausiliario è tenuto alla sorveglianza senza soluzione di continuità fino al suono della prima campanella.

3. VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno degli insegnanti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva l'avvicinarsi degli insegnanti. Ciascun docente è tenuto a collaborare e ad attuare misure organizzative idonee per la tutela e l'incolumità degli alunni, curando che gli stessi restino in classe e non sostino nei corridoi e informando con tempestività il Dirigente di eventuali comportamenti a rischio o assenze ingiustificate di alunni dalle aule. I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività, **evitando di intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti**. Al fine di garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.

4. VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE GLI SPOSTAMENTI TRA AULE E/O EDIFICI

Le insegnanti sono tenuti:

- ad accompagnare in modo ordinato, nei trasferimenti da un'aula ad altra se occorre, gli alunni con cui faranno lezione;
- a riportare la classe nella sua aula al termine dell'attività, affidandola, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva;
- mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi;
- ad accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni.

Spetta ai docenti di Scienze motorie accompagnare gli alunni, sotto vigilante controllo, dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario specificamente incaricato.

5. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

La vigilanza deve essere assicurata senza soluzione di continuità. Secondo il parere dell'Avvocatura dello Stato di Bologna del 14/12/2000 si considera "colpa grave" l'omessa vigilanza dei docenti nel periodo dell'intervallo e/o della mensa; una maggiore attenzione è richiesta in questo momento della giornata scolastica, vista la prevedibile esuberanza degli alunni, che potrebbe determinare maggiori rischi di eventi dannosi. L'intervallo-ricreazione si svolge, di norma, negli spazi verdi dell'Istituto, spazi indicati e delimitati all'inizio dell'anno. La vigilanza, in tale momento, è sempre esercitata dagli insegnanti:

- per infanzia e primaria dai docenti impegnati nelle classi nell'ora immediatamente precedente la ricreazione;

La vigilanza esercitata dai docenti è da intendersi nei confronti di qualsiasi alunno, anche di altre classi, affinché questi tenga un comportamento irreprensibile e rispetti le normali condizioni di sicurezza. Nessun alunno può restare in classe né tornarci da solo durante la ricreazione. Gli alunni potranno essere autorizzati ad entrare individualmente per recarsi ai servizi. I collaboratori scolastici dovranno collaborare con i docenti alla vigilanza, presidiare costantemente il proprio piano di servizio, i corridoi e l'atrio di competenza, i bagni, senza allontanarsi dalle postazioni se non per esigenze urgenti.

Durante il periodo dell'intervallo-ricreazione i docenti non potranno impegnare i collaboratori in attività diverse dalla vigilanza (fotocopie, telefonate, firma circolari...) e tanto meno impegnarsi nell'uso del telefono cellulare omettendo la vigilanza, consentito solo per necessità urgenti. Al termine dell'intervallo i docenti inviteranno gli alunni ad attivarsi con sollecitudine per consentire la ripresa delle attività disciplinari.

6. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso l'uscita dell'edificio sia presente un collaboratore ausiliario con il compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio/consegna degli alunni. Per assicurare la vigilanza, gli insegnanti sono tenuti:

- a lasciare l'aula dopo essersi assicurati che tutti gli alunni siano in fila;
- ad accompagnarli sino alla porta di uscita interna dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca, vigilando che gli alunni scendano le scale senza correre o spingersi.

In particolare per la scuola dell'infanzia:

- I docenti dovranno accompagnare gli alunni fino alla porta d'uscita dell'edificio ed assicurarsi di riconsegnarli ai genitori ovvero a loro delegati, conosciuti o riconoscibili.
- Qualora il docente dovesse riscontrare dubbi sull'identità dei delegati, dovrà provvedere a controllare l'identità del soggetto (richiesta del documento di identità) e a verificare la coincidenza con i dati dichiarati dal genitore. Qualora il soggetto non fosse presente tra i delegati indicati nell'elenco dai genitori, il docente non dovrà consegnare l'alunno all'estraneo, ma contatterà il genitore o in assenza la polizia municipale. Qualora il genitore dovesse, per motivi eccezionali, autorizzare per tempo e con richiesta scritta il ritiro del figlio da parte di soggetto non presente nella delega, il docente dovrà verificare l'identità dello stesso richiedendo e facendo la copia del documento di identità della persona autorizzata al ritiro.
- I docenti dovranno garantire la vigilanza nel periodo immediatamente successivo al termine delle lezioni. In caso di ritardi da parte dei genitori, il docente dovrà provvedere a contattare i genitori o i delegati al

ritiro. La sorveglianza dell'alunno, fino al sopraggiungere dei familiari, sarà affidata ai collaboratori. In caso di impossibilità a reperire familiari o delegati, i collaboratori saranno autorizzati ad allertare l'autorità di pubblica sicurezza.

7. VIGILANZA NEL PERIODO DI INTERSCUOLA: MENSA E DOPO-MENSA

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio, coadiuvati, nell'assistenza necessaria durante il pasto, da collaboratori scolastici e anche dal personale che serve i pasti.

L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente. (D.Lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 comma 4. e Circolare n. 29 del 5 marzo 2004).

I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata devono assicurarsi che gli alunni, che usufruiscono della mensa, vengano presi in carico dal personale/colleghi assegnati al servizio durante tale periodo. In particolare per la scuola primaria e infanzia: i docenti assegnati al servizio dovranno accompagnare tutto il gruppo di alunni dentro i locali della mensa, vigilare costantemente in piena cooperazione con collaboratori e assistenti, adibiti al servizio mensa. L'uscita dai locali della mensa dovrà avvenire, sotto stretta sorveglianza dei docenti, in modo ordinato.

8. VIGILANZA RISPETTO AI MINORI DIVERSAMENTE ABILI

La vigilanza sui minori diversamente abili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico per i casi gravi.

9. PROCEDURE ORGANIZZATIVE DA ATTIVARE IN CASO DI MALESSERI/ INFORTUNI

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, il docente o il collaboratore incaricato alla vigilanza dovrà attivare le seguenti procedure d'intervento:

- richiedere l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
- nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrare richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza.
- avvisare sempre la famiglia indipendentemente dalla gravità dell'accaduto;

In caso d'infortunio, il docente presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere:

- ✚ generalità dell'alunno, sede e classe, ecc;
- ✚ dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito;
- ✚ nominativi di eventuali testimoni o presenza del docente;
- ✚ eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.
- ✚ In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i famigliari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante. In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio. In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, l'alunno dovrà essere accompagnato dal docente o collaboratore designato dal Dirigente, in sua assenza, dall'insegnante in carico della classe.

10. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

Per la vigilanza durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione si fa riferimento ad un Regolamento apposito.

11. AUTORIZZAZIONI E LIBERATORIE

Speciali autorizzazioni richieste ai genitori, in gergo definite “liberatorie”, non esonerano da responsabilità l’Amministrazione scolastica, per gli eventuali danni conseguenti ad attività o situazioni che non assicurino la vigilanza degli allievi. Dette “liberatorie” non solo non costituiscono cause esimenti la responsabilità dell’Istituzione Scolastica, ma costituiscono, in un eventuale giudizio risarcitorio, elemento probatorio di responsabilità.

12. NORME FINALI

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto.

Approvato dal Collegio Docenti con verbale n....., del 2019.

Firme

Il Dirigente

Vilte Maria del Carmen